ORDINANZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
13 luglio 2000 *

Nel procedimento C-8/99 P,

Carmen Gómez de Enterría y Sanchez, ex dipendente del Parlamento europeo, residente a Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata dall'avv. E. Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 17 novembre 1998 nella causa T-131/97, Gómez de Enterría y Sanchez/ Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-613 e II-1855),

procedimento in cui l'altra parte è:

Parlamento europeo, rappresentato dai signori M. Peter, capodivisione presso il servizio giuridico, e J. Sant'Anna, membro dello stesso servizio, in qualità di

* Lingua processuale: il francese.

agenti, assistiti dall'avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore) e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 gennaio 1999, la signora Gómez de Enterría y Sanchez, ex dipendente del Parlamento europeo, ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle disposizioni corrispondenti degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 17 novembre 1998 nella causa T-131/97, Gómez de Enterría y Sanchez/

Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-613 e II-1855; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha respinto il ricorso di annullamento della decisione adottata dal Parlamento in occasione della riunione del 15 e del 16 luglio 1996 sulla base dell'art. 50 dello Statuto del personale delle Comunità europee, relativa alla dispensa dal suo impiego e al rigetto delle sue candidature a due altri impieghi dello stesso grado (in prosieguo: la «decisione controversa»).

2 Quanto al contesto giuridico ed ai fatti all'origine della controversia, si rinvia, rispettivamente, ai punti 1-3 e 4-20 della sentenza impugnata.

La sentenza impugnata

3 Il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile nella misura in cui era diretto all'annullamento della parte del dispositivo della decisione controversa che conferma che non è stata accolta la candidatura della ricorrente per il posto di direttore generale della direzione generale della cancelleria (DG 1) del Parlamento, candidatura rigettata il 2 febbraio 1995 dall'ufficio di presidenza del Parlamento (in prosieguo: l'«ufficio di presidenza»), quale autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN»), senza che tale rigetto fosse stato impugnato attraverso un reclamo o un ricorso di annullamento.

4 Nel merito, il Tribunale ha respinto il primo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 176, primo comma, del Trattato CE (divenuto art. 233, primo comma, CE), per il motivo che la reintegrazione della ricorrente nelle sue funzioni non era il solo provvedimento possibile per assicurare la piena esecuzione della sentenza del Tribunale 14 maggio 1996, causa T-82/95, Gómez de Enterría y Sanchez/ Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-211 e II-599; in prosieguo: la «sentenza 14 maggio 1996»), che aveva annullato una prima decisione dell'ufficio di presidenza, datata 30 novembre 1994, relativa alla dispensa dall'impiego della ricorrente. Secondo il Tribunale, la soluzione scelta dal Parlamento e consistente nel regolarizzare in modo retroattivo la posizione amministrativa e finanziaria della ricorrente consentiva di contemperare gli interessi della medesima e quelli del servizio e del nuovo direttore generale nominato al suo vecchio posto nel settembre 1995, ed era quindi conforme alle esigenze di una buona amministrazione (punto 38).

5 Il Tribunale ha inoltre considerato che la decisione controversa non potesse ritenersi illegittima per il semplice fatto che essa faceva esplicito riferimento alla decisione annullata dalla sentenza 14 maggio 1996, poiché ne differiva tanto per il dispositivo quanto per il procedimento di adozione (punto 39).

6 Circa il secondo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa, il Tribunale ha dichiarato che, essendo pacifico tra le parti che la lettera di osservazioni della ricorrente 4 luglio 1996, indirizzata al presidente del Parlamento, era allegata alla nota confidenziale del segretario generale del Parlamento (in prosieguo: il «segretario generale») e che quest'ultima era stata portata a conoscenza dei membri dell'ufficio di presidenza nel corso della riunione del 15 e del 16 luglio 1996, spettava alla ricorrente apportare la prova del fatto che le sue osservazioni del 4 luglio 1996 non erano state prese in considerazione dall'ufficio stesso, prova che la ricorrente non aveva addotto (punti 43 e 44).

7 Per quanto concerne il terzo motivo, relativo al difetto di motivazione, il Tribunale ha dichiarato che la motivazione della decisione controversa consentiva di individuare facilmente la finalità del provvedimento di dispensa dall'impiego adottato nei confronti della ricorrente, cioè la ferma intenzione dell'ufficio di presidenza di procedere a una ristrutturazione del complesso del segretariato generale e, in particolare, dei servizi della traduzione, e doveva quindi essere ritenuta sufficiente (punti 50 e 51).

8 Quanto al quarto motivo, relativo alla mancata presa in considerazione dell'interesse del servizio, il Tribunale, dopo aver verificato se il Parlamento avesse effettivamente proceduto ad uno scrupoloso esame dei differenti interessi in gioco, ha concluso che il Parlamento non aveva omesso di prendere in considerazione l'interesse del servizio (punti 57-59).

9 Circa il quinto motivo, relativo ad uno sviamento di potere, il Tribunale ha considerato che, poiché la decisione non era stata giudicata in contrasto con l'interesse del servizio, non si poteva parlare di sviamento di potere (punto 62).

10 Infine, per quel che riguarda il sesto motivo, relativo al mancato rispetto di un termine ragionevole, il Tribunale ha dichiarato che, sebbene la decisione impugnata fosse stata comunicata con deplorevole ritardo, tale ritardo non aveva messo a repentaglio i diritti della ricorrente, la quale aveva potuto regolarmente proporre prima un reclamo poi un ricorso di annullamento (punto 69).

Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado

11 Con il suo ricorso, la signora Gómez de Enterría y Sanchez chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e, statuendo essa stessa nel merito del litigio, di annullare la decisione controversa.

12 A sostegno del ricorso, essa solleva cinque motivi fondati, rispettivamente, sulla violazione dell'art. 176 del Trattato nonché del principio generale di diritto dell'autorità della cosa giudicata, sul difetto di motivazione, sulla violazione dei diritti della difesa, sulla violazione dell'art. 50 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e sul mancato rispetto del termine di cui all'art. 25, secondo comma, dello Statuto medesimo.

13 Il Parlamento chiede di dichiarare infondato il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.

Giudizio della Corte

Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 176 del Trattato nonché del principio generale di diritto dell'autorità della cosa giudicata

14 Con il primo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver violato l'art. 176 del Trattato nonché il principio generale di diritto dell'autorità della cosa giudicata derivante da una decisione giudiziaria.

15 A suo parere, il Tribunale ha dichiarato a torto, al punto 38 della sentenza impugnata, che l'annullamento di una decisione di dispensa dall'impiego non comporta necessariamente la reintegrazione del dipendente interessato. Onde rimediare a una dispensa dall'impiego, non vi sarebbero modi diversi dalla ricollocazione del dipendente nell'impiego da cui era stato illegittimamente dispensato.

16 Essa fa valere inoltre che, contrariamente all'affermazione del Tribunale, la sua situazione non è stata regolarizzata. In effetti, essa non avrebbe riacquistato alcuna delle posizioni statutarie previste all'art. 35 dello Statuto.

17 Infine, essa sostiene che la decisione controversa, che è la seconda decisione relativa alla dispensa dal suo impiego, è solo la conferma della decisione annullata dalla sentenza 14 maggio 1996 e che tale conferma costituisce necessariamente una violazione dell'art. 176 del Trattato.

18 Al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, anche se la reintegrazione di un dipendente non può escludersi a priori dal novero dei provvedimenti volti a dare piena esecuzione ad una sentenza che annulli una decisione di dispensa dall'impiego, nel caso di specie la reintegrazione della ricorrente nel suo impiego non era il solo provvedimento possibile per assicurare la piena esecuzione della sentenza 14 maggio 1996. Secondo il Tribunale, una soluzione consistente nell'obbligare l'istituzione a reintegrare l'interessato nelle sue funzioni, quando è annullata una decisione di dispensa dall'impiego, si configurerebbe come eccessiva nel caso di specie, in cui l'annullamento della decisione di dispensa dall'impiego della ricorrente aveva sanzionato la violazione del suo diritto di tutelare i propri interessi, e l'adozione della decisione controversa era intervenuta al termine di un procedimento avviato proprio allo scopo di rimediare alla suddetta violazione. Orbene, il Tribunale ha dichiarato che la soluzione scelta dal convenuto, e consistente nel regolarizzare in modo retroattivo la posizione amministrativa e finanziaria della ricorrente, consentiva di contemperare gli interessi della medesima e quelli del servizio e del nuovo direttore generale nominato al vecchio posto di quest'ultima nel settembre 1995 e corrispondeva alle esigenze di una buona amministrazione.

19 A tenore dell'art. 176 del Trattato, l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza di annullamento comporta.

20 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che, per conformarsi alla sentenza di annullamento e dare ad essa piena esecuzione, l'istituzione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza ma anche la motivazione da cui quest'ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. E' infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato (sentenza 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punto 27). Il procedimento diretto a sostituire tale atto può così essere ricominciato dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata (v. sentenze 3 luglio 1986, causa 34/86, Consiglio/Parlamento, Racc. pag. 2155, punto 47, e 12 novembre 1998, causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-6993, punto 31).

21 Con la sentenza 14 maggio 1996, il Tribunale ha annullato la prima decisione dell'ufficio di presidenza 30 novembre 1994, diretta a dispensare la ricorrente, sulla base dell'art. 50 dello Statuto, dal suo impiego di grado A1, per il motivo che l'interessata non aveva avuto modo di difendere i propri interessi.

22 Dal punto 10 della sentenza impugnata emerge che, con lettera 23 maggio 1996, il presidente del Parlamento ha comunicato alla ricorrente che, in occasione della riunione 20 maggio 1996, l'ufficio di presidenza, in quanto APN, aveva esaminato le conseguenze da trarre dalla sentenza 14 maggio 1996 ed aveva deciso di riprendere il procedimento diretto ad applicarle il provvedimento di dispensa dall'impiego, in modo da darle l'opportunità di difendere utilmente i propri interessi.

23 Dal punto 11 della sentenza impugnata risulta anche che il 25 giugno 1996 la ricorrente si intratteneva con il segretario generale. Tale colloquio aveva segnatamente ad oggetto i motivi che avevano portato l'ufficio di presidenza a prendere in considerazione l'adozione del provvedimento di dispensa dall'impiego della ricorrente.

24 Secondo le constatazioni del Tribunale al punto 14 della sentenza impugnata, il verbale di tale colloquio redatto il 26 giugno 1996 nonché le osservazioni della ricorrente sul medesimo datate 11 luglio 1996 sono stati portati a conoscenza dei membri dell'ufficio di presidenza nel corso della riunione del 15 e del 16 luglio 1996.

25 Poiché il Parlamento ha quindi sentito la ricorrente sull'applicazione dell'art. 50 dello Statuto e il procedimento è stato ricominciato dal punto in cui si era verificata l'illegittimità accertata dalla sentenza 14 maggio 1996, i provvedimenti adottati dal Parlamento per eseguire la detta sentenza hanno rimediato al vizio di forma constatato da tale sentenza. Su tale aspetto la decisione controversa non è quindi incompatibile con l'art. 176 del Trattato.

26 Trattandosi della questione se a torto la ricorrente non sia stata reintegrata nei servizi del Parlamento tra il 14 maggio 1996, data della sentenza che annulla la prima decisione 30 novembre 1994 relativa alla dispensa dall'impiego della ricorrente, ed il 1° novembre 1996, data in cui è entrata in vigore la dispensa dall'impiego in questione per effetto della decisione controversa, il Tribunale non ha esaminato se tale questione sia stata oggetto della decisione stessa. In ogni caso, il giudizio del Tribunale secondo cui, tenuto conto degli interessi in gioco, i provvedimenti adottati dal Parlamento, cioè la regolarizzazione della posizione amministrativa e finanziaria della ricorrente per un periodo limitato, durante il quale essa, secondo quanto fa valere, avrebbe dovuto essere reintegrata, non è inficiata da alcun errore di diritto. Su tale punto il motivo è quindi manifestamente infondato.

27 Infine, nella misura in cui la decisione controversa conferma l'annullata decisione 30 novembre 1994 relativa alla dispensa dall'impiego della ricorrente, va rilevato che, se l'uso del termine «confermare» nella decisione controversa può sembrare ambiguo, risulta dai punti 19-25 della presente ordinanza che, nel merito, tale decisione non è contraria all'art. 176 del Trattato. Anche su tale punto, quindi, il motivo è manifestamente infondato.

28 Ciò vale anche per l'autorità della cosa giudicata derivante dalla sentenza 14 maggio 1996. Infatti, tale principio non osta affatto a che il Parlamento tragga, in conformità dell'art. 176 del Trattato, le conseguenze della detta sentenza rimediando al vizio di forma precedentemente accertato.

29 Il primo motivo va quindi dichiarato nel suo complesso manifestamente infondato.

Sul motivo relativo al difetto di motivazione

30 Con il secondo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver violato l'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), gli artt. 25, secondo comma, e 50 dello Statuto, nonché il principio generale di diritto secondo cui una decisione deve poggiare su motivi pertinenti. Secondo la ricorrente, il Tribunale si sarebbe limitato ad esaminare se essa avesse potuto, formalmente, conoscere la motivazione della dispensa dal suo impiego senza spiegare come la motivazione stessa potesse giustificare la decisione di dispensa dall'impiego presa nei suoi confronti.

31 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la motivazione di una decisione che arrechi pregiudizio, prescritta dall'art. 25, secondo comma, dello Statuto, ha lo scopo, da un lato, di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e, dall'altro, di fornire all'interessato indicazioni sufficienti a stabilire se la decisione sia fondata o no. La necessità di motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto e della natura dei motivi esposti (sentenza 19 novembre 1998, causa C-316/97 P, Parlamento/Gaspari, Racc. pag. I-7597, punto 26).

32 In proposito, va rilevato che, secondo il punto 50 della sentenza impugnata, la motivazione della decisione controversa consente di individuare facilmente la finalità del provvedimento di dispensa dall'impiego adottato nei confronti della ricorrente, cioè «la ferma intenzione dell'ufficio di presidenza di procedere a una ristrutturazione del complesso della segreteria generale e, in particolare, dei servizi della traduzione».

33 Peraltro, per effetto del colloquio con il segretario generale, il 25 giugno 1996, la ricorrente è stata pienamente informata in merito ai motivi che hanno originato la decisione controversa. Come si è ricordato al punto 24 della presente ordinanza, tali motivi sono riassunti nel verbale 26 giugno 1996, cui sono state allegate le osservazioni della ricorrente.

34 Il secondo motivo va quindi dichiarato manifestamente infondato.

Sul motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa

35 Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere che l'ufficio di presidenza, il quale ha adottato la decisione controversa, non menziona, tra i diversi documenti espressamente citati nel verbale della riunione e di cui sostiene aver avuto conoscenza, l'importante lettera di osservazioni della ricorrente 4 luglio 1996. Tale documento sarebbe essenziale all'esercizio dei diritti della difesa.

36 Secondo la ricorrente, il Tribunale ha dichiarato a torto, al punto 44 della sentenza impugnata, che spettava ad essa fornire la prova che le sue osservazioni del 4 luglio 1996 non erano state considerate dall'ufficio di presidenza. Sarebbe impossibile ch'essa fornisca una prova siffatta.

37 In proposito, è sufficiente ricordare che, secondo le constatazioni del Tribunale di cui ai punti 14 e 43 della sentenza impugnata, l'ufficio di presidenza ha esaminato, in occasione della riunione del 15 e del 16 luglio 1996, la questione dell'applicazione dell'art. 50 dello Statuto nei confronti della ricorrente. Esso ha dunque preso atto di una nota confidenziale del segretario generale del 9 luglio 1996, cui era allegata la lettera di osservazioni della ricorrente 4 luglio 1996.

38 Poiché tale lettera faceva dunque parte del fascicolo che l'ufficio di presidenza ha esaminato in occasione della riunione del 15 e del 16 luglio 1996, nel corso della quale ha adottato la decisione controversa, il motivo fondato sulla violazione dei

diritti della difesa non può essere accolto. Date tali constatazioni, il Tribunale ha potuto validamente dedurre che i diritti della difesa non erano stati violati. Conseguentemente, il terzo motivo va dichiarato manifestamente infondato.

Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 50 dello Statuto

39 A sostegno del quarto motivo, la ricorrente fa valere la violazione dell'art. 50 dello Statuto.

40 Da un lato, rilevando, nella presentazione dello sfondo giuridico della controversia, ai punti 1-3 della sentenza impugnata, un presunto collegamento necessario tra le disposizioni dell'art. 29 dello Statuto e quelle dell'art. 50 dello Statuto, più precisamente i suoi primi tre commi, il Tribunale si sarebbe fondato su un'errata base giuridica. Non sussisterebbe in effetti un siffatto collegamento necessario tra il modo di assunzione ed il provvedimento di dispensa dall'impiego nei confronti del dipendente.

41 D'altra parte, il Tribunale avrebbe dichiarato a torto, ai punti 55-59 della sentenza impugnata, che il Parlamento non avrebbe posto in non cale l'interesse del servizio. Senza contestare il potere discrezionale di cui fruisce l'APN nell'ambito delle valutazioni necessarie all'interesse del servizio, la ricorrente ritiene che, nella fattispecie, l'interesse del servizio sembra essersi manifestato rispetto al titolare del posto e non con riguardo alla funzione medesima. Orbene, non si sarebbe in alcun momento dimostrato che le qualità professionali della ricorrente non potevano soddisfare le esigenze del servizio.

42 Trattandosi della prima parte del motivo, è sufficiente constatare che, nella misura in cui essa critica la mera citazione delle disposizioni regolamentari nella sentenza impugnata e non la parte della sentenza contenente la motivazione in diritto del suo dispositivo, siffatta parte del motivo è quindi manifestamente irricevibile.

43 Quanto alla seconda parte del presente motivo, va dichiarato che la stessa si confonde parzialmente con il motivo relativo al difetto di motivazione. Si rinvia in proposito ai punti 30-34 di quest'ordinanza.

44 Peraltro, dai punti 55-59 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha minuziosamente esaminato la legittimità della decisione controversa con riguardo all'interesse del servizio. Tale esame ha condotto alla conclusione che, applicando l'art. 50 dello Statuto alla ricorrente, il Parlamento non aveva posto in non cale l'interesse del servizio. Trattandosi di un giudizio di fatto, la ricorrente non può rimetterlo in questione nel contesto del presente ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado. La seconda parte di tale motivo va quindi dichiarata anch'essa manifestamente irricevibile.

Sul motivo relativo al mancato rispetto del termine previsto all'art. 25, secondo comma, dello Statuto

45 Infine, con il quinto motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver violato l'art. 25, secondo comma, dello Statuto. A suo parere, la sentenza impugnata implica una contraddizione nella motivazione indicando, al punto 69, che «la decisione [controversa] è stata comunicata con deplorevole ritardo», mentre l'art. 25, secondo comma, dello Statuto impone che la comunicazione al dipendente interessato deve avvenire «immediatamente».

46 Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, richiamata al punto 69 della sentenza impugnata, un ritardo nella comunicazione all'interessato di una decisione che gli è destinata non può comportare l'annullamento della medesima,

poiché la comunicazione è un atto posteriore alla decisione e non esercita, pertanto, alcuna influenza sul contenuto di questa.

47 Tale motivo addotto dalla ricorrente per contestare la legittimità della decisione controversa è quindi inefficace e va dichiarato manifestamente infondato.

48 Poiché nessuno dei motivi addotti ha avuto successo, occorre, in forza dell'art. 119 del regolamento di procedura, dichiarare il ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

Sulle spese

49 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento di ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado a norma dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Se l'art. 70 dello stesso regolamento dispone che le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause che le oppongono ai loro dipendenti restano a carico delle medesime, tale disposizione, a norma dell'art. 122, secondo comma, non è applicabile ai ricorsi proposti dai dipendenti o da altri agenti delle istituzioni. Poiché il Parlamento ha chiesto la condanna della signora Gómez de Enterría y Sanchez alle spese e quest'ultima è rimasta soccombente nel ricorso, occorre condannarla alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto.

2) La signora Carmen Gómez de Enterría y Sanchez è condannata alle spese.

Lussemburgo, 13 luglio 2000

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Seconda Sezione

R. Schintgen